

CONVENZIONE

TRA

Il **Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena** - codice fiscale 80002070524, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa Annalisa Santucci, nata a Siena il 19/02/1962, autorizzato alla firma del presente atto come da art. 6 l.a del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche (*Emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 2012, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22 giugno 2012 e pubblicato nel B.U. n. 99*)

E

L'**Ordine dei Farmacisti** della Provincia di **Oristano**, di seguito denominato "Ordine", codice fiscale **80004570950** rappresentato dal Dr. Gianfranco Picciau.

PREMESSO:

- Che per effetto delle Circolari MURST del 28.02.2000 e del 11.03.2011 attuative della Direttiva 85/432 CEE – concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico – la formazione del farmacista deve includere obbligatoriamente almeno sei mesi di tirocinio effettuato a tempo pieno, per un numero di ore complessive non inferiori a 900 presso una farmacia aperta al pubblico o presso una farmacia ospedaliera;
- Che i D.M. 28.11.2000 e 16.03.2007 prevedono rispettivamente la classe 14/S delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale e la classe LM-13 delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale i cui obiettivi formativi qualificanti richiamano la predetta Direttiva, specificando che la laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, della durata di cinque anni, comprende un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una Farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 crediti formativi universitari (D.M. 28.11.2000) e non meno di 30 CFU (D.M. 16.03.2007);
- Che la predetta disposizione è contemplata integralmente dal Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena, che prevede nell'ambito dei suddetti corsi di studio un tirocinio professionale per 30 crediti formativi universitari;
- Che, in sintonia con l'intento legislativo, è interesse sia dell'Università degli Studi di Siena che dell'Ordine contribuire ad una adeguata formazione professionale degli studenti universitari perché questi ultimi possano svolgere in futuro l'attività di Farmacisti con professionalità e sicurezza, in quanto il periodo di tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria con le conoscenze necessarie ad un corretto e consapevole esercizio professionale.

Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.



Art. 2 – L'Ordine si impegna a fornire all'Università degli Studi di Siena l'elenco delle Farmacie disponibili ad accogliere gli studenti per un adeguato tirocinio professionale nei limiti fissati dalla legge. Il titolare (o Direttore) della Farmacia che accoglierà il tirocinante assumerà il ruolo di tutor e sarà responsabile del tirocinio professionale svolto.

Il tirocinio è disciplinato dal Regolamento del Tirocinio professionale (pagg.1-3) che fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 3 – Il Presidente dell'Ordine sottopone l'atto di adesione alla valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'assenza di impedimenti, anche di ordine deontologico, all'inclusione nell'elenco delle Farmacie aperte al pubblico che impartiscono il tirocinio, delibera l'iscrizione della Farmacia nel suddetto elenco.

Nell'atto di adesione la Farmacia dovrà indicare il numero massimo dei tirocinanti che può accogliere per ciascun anno accademico e, comunque, non superiore a 4 contemporaneamente.

E' compito dell'Ordine competente per territorio predisporre ed aggiornare l'elenco delle Farmacie convenzionate e curarne la diffusione, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 4 – Frequentanti il tirocinio in parola saranno gli studenti dei corsi di studio delle classi 14/S e LM-13 del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 5 – Gli aspetti didattico-professionali del tirocinio medesimo saranno coordinati dal Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 6 – L'Università degli Studi di Siena concorderà con le Farmacie il numero degli studenti da inviare e provvederà alla copertura assicurativa ed antinfortunistica degli stessi.

Art. 7 – La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula, ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno 4 mesi prima con raccomandata A.R. Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario e favorevole all'altro.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme contenute nelle disposizioni di legge, nel Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Siena e nel Codice Deontologico Professionale.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università in maniera virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014.

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano si impegna a rimborsarne l'importo all'Università tramite versamento sulle seguenti coordinate bancarie: Università degli Studi di Siena – Ag.13 Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 16 U 01030 14217 000063269552 – BIC PASCITM1J25

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia

IL DIRETTORE
(*Prof.ssa Annalisa Santucci*)

L'Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Oristano

IL PRESIDENTE
(*Dr. Gianfranco Picciau*)

Regolamento del Tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale) e dei Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale)
(Allegato 1 al D.R. n. 793 del 04.06.2013 in vigore dalla stessa data)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti, ai fini del conseguimento del titolo di studio, gli studenti dell'Università degli Studi di Siena iscritti al Corso di Laurea Specialistica a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S - Farmacia e Farmacia industriale) o al Corso di Laurea Magistrale a normativa U.E. in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale) (d'ora in poi, Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13) a normativa U.E., di cui, rispettivamente, al D.M. 28 novembre 2000 e al DM 16 marzo 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Definizione del Tirocinio professionale

1. Il tirocinio professionale previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13 può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico, o in una farmacia ospedaliera, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale, che abbia aderito alla convenzione di cui al successivo art. 4, comma 1.
2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso definite nel successivo art. 3.
3. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13 dell'Università degli Studi di Siena, inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo, prevedono 30 crediti formativi universitari (CFU)¹ riservati al tirocinio professionale della durata di sei mesi da svolgersi prima del conseguimento dei relativi titoli di studio.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi, ma comunque entro un periodo di tempo non superiore a due anni, presso non più di due farmacie aperte al pubblico o in farmacie ospedaliere.
2. Il tirocinio può essere svolto durante il quarto ed il quinto anno dei Corsi di Studio delle Classi 14/S e LM-13.
3. Requisito minimo per lo svolgimento del tirocinio è l'acquisizione di almeno 180 CFU presenti nel piano degli studi dello studente.
4. Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:
 - a) La deontologia professionale;
 - b) La conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
 - c) L'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti;
 - d) La gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
 - e) La stabilità e la buona conservazione dei farmaci; farmaci scaduti e revocati;
 - f) La preparazione dei medicinali in farmacia;
 - g) L'arredo e l'organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi;
 - h) La "farmacia" come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l'analitica clinica ed i CUP;
 - i) L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza;
 - j) La gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
 - k) L'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
 - l) L'informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico;
 - m) Ogni argomento professionale divenuto di attualità.
5. Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui al comma 4, come pure, consentirgli in condizioni di autonomia, la dispensazione al pubblico di medicinali e di altri prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e, comunque, con valenza sanitaria.
6. Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un cartellino apposito, ritirato presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia ove risiede la farmacia prescelta per il tirocinio stesso, che lo identifichi al

pubblico come tirocinante. Il cartellino identificativo del tirocinante deve essere restituito al termine del tirocinio all'Ordine dei Farmacisti.

Art. 4 - Rapporti con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Siena, nella persona del Rettore o da suo delegato, e l'Ordine Professionale della Provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.
2. Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al terzo grado del titolare o del direttore.
3. Il tirocinio professionale non costituisce rapporto di lavoro, né può considerarsi comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale soggetta a corrispettivo. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Attività di Tutorato

1. Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolge il tirocinio assume il ruolo di tutor ed è responsabile del tirocinio professionale svolto che deve essere coerente con le indicazioni di cui all'Art. 3.
2. Per l'attività di tutorato può essere nominato un delegato del titolare o del direttore a condizione che il medesimo svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia.
3. Il tutor segue lo studente nel tirocinio, concorda con lui l'orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni e le sue modalità pratiche di svolgimento e, entro i limiti imposti dal presente regolamento, cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
4. Ai fini della verifica del profitto del tirocinio professionale, il tutor deve attestare in maniera dettagliata le attività svolte dal tirocinante.
5. L'attività di tutor all'interno della farmacia può essere integrata da periodi di formazione, svolti in ambito universitario, accreditati dall'E.C.M.
6. I CFU acquisibili attraverso la frequenza certificata ai corsi di formazione E.C.M. non possono superare i 5 CFU.

Art. 6 - Domanda di tirocinio

1. La domanda di tirocinio deve essere presentata all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena, almeno 1 (uno) mese prima della data di inizio prevista.
2. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio.
3. Per lo svolgimento del tirocinio lo studente può scegliere una qualunque delle farmacie che abbiano sottoscritto la convenzione con l'Università degli Studi di Siena.
4. Copia della domanda di tirocinio è trasmessa, a cura dell'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, all'Ordine professionale competente ed alla ASL competente, se convenzionata.
5. Qualsiasi variazione relativa alle modalità di svolgimento del tirocinio indicate nella domanda dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 7 - Registro di frequenza

1. Lo studente, prima di iniziare il tirocinio, è tenuto a ritirare presso l'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia il Registro di frequenza, che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato settimanalmente dal tutor con la descrizione della attività svolta dal tirocinante.
2. Al termine del periodo di tirocinio il tutor deve altresì riportare sul Registro di cui al comma 1 il giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto.
3. Terminato il tirocinio, lo studente deve consegnare all'Ordine dei Farmacisti competente il registro di frequenza sul quale verrà apposto un visto.
4. Lo studente provvede quindi a consegnare il registro di frequenza vistato all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nei termini di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto, è assicurato per la Responsabilità Civile verso terzi e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.
2. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura e ricorrano scopi didattici.

Art. 9 - Tirocini all'estero

1. Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero (non superiore a 3 mesi) nell'ambito di programmi di scambio con altre Università dell'U.E. (Socrates/Erasmus o altri accordi bilaterali) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 10 - Tutor/Coordinatore per il Tirocinio Professionale

1. Il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nomina un tutor/coordinatore scelto tra i docenti appartenenti allo stesso. Il tutor/coordinatore ha la funzione di coordinare le attività previste nell'ambito del tirocinio e di verificare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

Art. 11 - Controlli

1. Presso l'Ordine dei Farmacisti è istituito un registro per l'annotazione degli estremi di cui all'art. 7 riguardanti ogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia.

2. L'Ordine Professionale può accertare che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e con il dovuto profitto. In caso di accertamento di gravi mancanze, il tirocinio può essere annullato.

3. Lo studente, acquisita tutta la documentazione (registro incluso) presso gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti Provinciale, la consegna in tempo utile per sostenere l'esame di laurea, all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia che la trasmetterà al tutor/coordinatore del Dipartimento di cui all'art. 10 per le opportune verifiche.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Nel caso degli studenti del Corso di Laurea in Farmacia e dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con Ordinamenti didattici precedenti il DM 509/99, i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo il Regolamento precedente.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.

Note

¹ La circolare 11 marzo 2011, protocollo n. 570 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca; Direzione Generale per l'Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX – stabilisce che per il tirocinio obbligatorio un CFU è pari a 30 ore.